

COMUNE DI POMEZIA

Provincia di ROMA

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISCIPLINA SULLE ENTRATE COMUNALI, DI INTRODUZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, DELLE MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA E DELLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- artt.52 e 59 D.L.vo 15 dicembre 1997,n.446
- D.L.vo 18 dicembre 1997 nn. 471, 472, 473
- D.L.vo 5 giugno 1998,n.203
- D.L.vo 19 giugno 1997,n.218
- D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267
- Legge 27 luglio 2000, n.212

ART. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, e quella dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali ordinarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurare la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997,n.446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997,n.449 e nel rispetto delle disposizioni contenute dal D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 e dalla legge 27 luglio 2000, n.212 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.
3. Il presente regolamento, avente carattere generale, trova limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia si trovi disciplinata nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In tal caso, il regolamento delle entrate, integra quelli specifici.

TITOLO I ENTRATE COMUNALI

ART. 2 Individuazione

1. Le entrate comunali sono costituite da:
 - a) Rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) Proventi dei servizi pubblici
 - c) Corrispettivi per concessione di beni demaniali;
 - d) Canoni d'uso;
 - e) Qualsiasi altra somma spettante ai comuni per disposizione di legge, regolamenti o a titolo di liberalità.
2. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) Imposta comunale sugli immobili;
 - d) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - e) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 3 Funzionario Responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del Servizio" designato dalla Giunta Comunale. Esso è responsabile unico:
 - a) del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - b) del rispetto del presente regolamento.
2. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate tributarie è riservato al "Funzionario Responsabile" di ciascun tributo, designato dalla Giunta Comunale. Esso è responsabile unico:
 - a) del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - b) del rispetto del presente regolamento.
3. I Funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D.L.vo 18 agosto 2000 ,n. 267.

4. In caso di gestione del tributo affidata a terzi i compiti e le responsabilità proprie del funzionario responsabile sono attribuite al soggetto che gestisce il servizio delle entrate. Il Comune individua un funzionario addetto alla verifica ed al controllo periodico sulla attività svolta dall'affidatario.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 4

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997,n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt.30, 31, 32 e 34 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000 ,n.267;
 - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

2. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 11, della Legge 24.12.1994,n.724.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune loro parenti ed affini negli organi di gestione delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del Decreto Legislativo 15.12.1997,n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, i soggetti debbono intendersi responsabili delle attività connesse alla figura del Funzionario Responsabile, con tutti i poteri indicati nell'articolo precedente.

ART. 5

Determinazione canoni, prezzi e tariffe

1. Canoni, tariffe e prezzi sono determinati secondo le competenze stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo proroghe di legge.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

ART.6

Determinazione aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate secondo le competenze stabilite dal D.l.vo 18 agosto 2000,n.267, nel rispetto dei limiti minimo e massimo individuati dalla legge.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati le tariffe in vigore.

ART.7

Agevolazioni, riduzione ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dai regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata e tributo, o in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi, delle tariffe e aliquote di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

ART. 8

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale ovvero del soggetto incaricato del servizio;
 - d) Mediante assegno bancario non trasferibile intestato al Comune ovvero al soggetto incaricato del servizio, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) Mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale ovvero con il soggetto incaricato del servizio.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente alla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno successivo a quello di scadenza medesimo.

ART. 9

Omissione o ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché dell'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti di cui al comma precedente sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le spese di notifica o postali sono comunque a carico degli inadempienti.

ART. 10

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria per i quali sia stato emesso regolare avviso di accertamento o di liquidazione di importo complessivo superiore a lire cinquecentomila, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e regolamenti locali disciplinati per ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973,n.602 e al D.P.R. 28 gennaio 1998,n.43, il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Comune ovvero al soggetto incaricato del servizio, il pagamento dilazionato dello stesso dietro presentazione della ricevuta dell'importo richiesto per sanzioni ed interessi. Il recupero del tributo evaso avviene mediante pagamento dello stesso alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) Durata massima: ventiquattro mesi;
 - c) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di una sola rata;
 - d) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi, o in mancanza, nella misura legale.
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle medesime condizioni e limiti riportati al precedente comma .
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.
5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e limiti in dicati nel comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somma dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Lit. 20.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

ART. 11

Rimborsi

1. Al rimborso di somme effettivamente versate e risultate non dovute provvede d'ufficio o su richiesta dell'interessato, entro 90 giorni dalla stessa, il dirigente del servizio competente, previa verifica dei presupposti.
2. Nel caso di rimborsi di somme relative ad entrate che siano state affidate in gestione a terzi, provvede il soggetto incaricato del servizio, con le modalità e nei termini di cui al comma precedente e con l'obbligo di rendicontazione all'ente nei modi stabiliti dalla convenzione.

ART. 12

Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo ovvero il soggetto incaricato del servizio è l'organo di rappresentanza del Comune.
2. Egli può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.L.vo 31 dicembre 1992,n.546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile ovvero il soggetto incaricato del servizio relazione ogni mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

TITOLO III

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

ART. 13

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedendo alla organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997,n.446.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 14

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

ART. 15

Autotutela

1. Il funzionario responsabile, ovvero il soggetto incaricato del servizio, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche a sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) Alla revoca dei provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. I provvedimenti di annullamento, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto della pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata l'insussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) Errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) Evidente errore logico;
 - c) Errore sul presupposto del tributo;
 - d) Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

- e) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) Mancanza di documentazione, successivamente prodotta entro i termini di decadenza;
 - g) Errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
 6. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

Articolo 16

Sospensione dei termini

1. Il funzionario responsabile, ovvero il soggetto incaricato del servizio, può emettere motivato provvedimento di sospensione dei termini dell'avviso di accertamento o di liquidazione.
2. Il provvedimento di sospensione interrompe sia i termini del pagamento sia quelli per proporre ricorso avverso l'atto di accertamento o di liquidazione.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 17

Accertamento con adesione

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.L.vo 19 giugno 1997,n.218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento. Nel caso di entrate extra tributarie competente è il responsabile del servizio di cui all'art.3 comma 1.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 18

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. L'ufficio comunale, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti direttamente obbligati, invito a comparire ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato D.L.vo 218/97.
2. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo o anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.
3. Il contribuente, invece, può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
 - a) In caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni di legge;
 - b) In presenza di atti impositivi notificati – o di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza – per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il comune, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del richiamato D.Lvo.218/97 formula, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta sempre salva la verifica della sussistenza delle condizioni di legge. L'iniziativa del contribuente è comunque preclusa qualora il comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione, con esito negativo.
4. La presentazione dell'istanza produce effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo che quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

ART. 19

Procedura per l'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente ed il responsabile dell'ufficio competente come identificato dal comma 2 dell'art.14 del presente regolamento.

2. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito e ha effetto su tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.
3. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

ART. 20

Versamento e perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento che deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, direttamente alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione. Entro 10 giorni dalla data del versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
2. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

ART. 21

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario od extra-tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.
2. E' ammessa ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di elementi nuovi e sconosciuti alla data della sottoscrizione del verbale di adesione.

TITOLO V SANZIONI

ART. 22

Sanzioni

1. Le norme di cui al presente titolo dettano gli indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 16 dicembre 1997, n. 472, ai quali debbono attenersi i funzionari responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'ufficio competente al loro accertamento, ovvero il soggetto incaricato del servizio per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo Comune.

ART. 23

Cause di non punibilità

1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del citato D.L. n. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:
 - a) L'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 5 giugno 1998, n. 203;
 - b) Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
 - c) L'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini generici non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore;
 - d) L'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui sopra non sia in condizioni di compilare i modelli;
 - e) La forza maggiore deve essere provata dal soggetto;
 - f) L'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente medio di cui sopra, che l'adduca, dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla;
 - g) Il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.
2. In conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non sono punibili le violazioni formali purché esse non siano o siano state d'ostacolo all'attività di controllo dell'ente accertatore ovvero del soggetto incaricato del servizio;
3. Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi dalla sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

4. Non si può comunque procedere all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

ART. 24

La condotta dell'agente

1. La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 16 del D.L.vo 472/97 per l'irrogazione della sanzione, ovvero su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui all'art.17 dello stesso decreto.

ART. 25

Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione od omissione

1. La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 26 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e non attivi il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori.
2. In tutti i casi in cui il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, al sanzione è pari all'uno per cento dell'importo versato.

ART. 26

La personalità del soggetto

1. La personalità del contribuente ha riguardo anche ai suoi precedenti fiscali.

ART. 27

Ravvedimento

1. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.L.vo 472/1997.

ART. 28

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo.
2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni relative alle entrate tributarie per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni, in caso di avvio del procedimento di accertamento con adesione su istanza del contribuente, possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure di cui all'art.13, di seguito indicate:
 - a) Ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto;
 - b) Ad un quinto per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
 - c) Ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.
3. Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente – che ometta la presentazione della denuncia o che presenti denuncia infedele quando gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto – è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, che quindi diverrebbe sproporzionata rispetto al dovuto, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo.

ART. 29

Incremento della sanzione

1. Allorchè il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in un'altra violazione della stessa indole, come descritta nel terzo comma dell'art.7 del D.L.vo 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:
 - a) Sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;
 - b) Sino al 20%, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
 - c) Sino al 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura di ammontare superiore.

TITOLO VI

RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 30
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, avviene di regola attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e dal D.P.R. 28 gennaio 1988,n.43 qualora il servizio sia affidato al concessionario per la riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti, ex art. 52 del D.L.vo 446/97, o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14 gennaio 1910,n.639.

ART. 31
Esonero dalle procedure ed abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi gli interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Lit. 32.000 complessive.
2. Il funzionario ne fa specifica attergazione specifica agli atti ovvero formalizza l'abbandono con specifica determinazione.

TITOLO VII
NORME FINALI

ART. 32
Vigenza

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2001.